XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un Prestito Nazionale denominato « Rendita 5 per cento ». (*Stampato* n. 832-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato rendita 5 per cento ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, Anno XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari. (*Stampato* n. 833-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Casilli. Ne ha facoltà.

CASILLI. Onorevoli Camerati, il provvedimento di legge sottoposto alla vostra approvazione merita di essere illustrato sia pure brevemente, non solo per la sua notevole portata che modifica il diritto vigente in materia di tasse sugli affari, ma essenzialmente perchè il concetto informatore di esso viene ad essere opportunamente integrato, meglio adeguandolo alle esigenze del problema demografico, che in sostanza poi è uno dei problemi fondamentali del Regime.

Completa ed accurata è stata la relazione del camerata Redenti ed opportuni gli emendamenti proposti dalla Giunta del bilancio che hanno notevolmente attenuato quel carattere di fiscalità che poteva particolarmente emergere dall'esame del decreto.

Il decreto consta di diversi allegati quanti sono i tributi e cioè della tassa di registro per quanto riguarda gli atti privati o scritture private e l'obbligatorietà della loro registrazione.

Elimina, in sostanza, la deviazione di interpretazioni fatte proprie anche dalla suprema Corte di cassazione ed evita ingiustificate evasioni di tasse, abolendo la volontarietà della produzione dell'atto e stabilendo tassativamente che ogni qual volta la finanza viene in possesso di un atto privato, non autenticato, ma suscettibile di tassazione deve registrarlo, sempre s'intende, dopo aver conseguito il pagamento delle tasse e sopratasse.

L'articolo 4 della legge risolve una annosa questione, per la parte tributaria, circa le vendite, con patto di riservato dominio, applicando immediatamente all'atto della vendita, le tasse proporzionali, nonostante la clausola riservativa, a cui non viene riconosciuto più alcun valore. Opportuno il provvedimento che elimina evasioni fiscali in un momento particolarmente delicato per la finanza statale.

La tassa sulle successioni, così come ho detto in precedenza, si adegua a tutti i provvedimenti del Regime, nel campo del problema demografico e, mentre apporta aumento di tassa per le successioni da celibi coniugati senza figli, e coniugati con un figlio, nella rispettiva misura di tre decimi, due decimi, un decimo, d'altro canto porta sgravi a favore degli eredi legatari o donatari che abbiano due o più figli viventi al momento della donazione o della successione.

Lo sgravio è di un ventesimo per ogni figlio vivente e se i figli sono più di quattro lo sgravio è di un decimo, cosicchè nel caso di dieci figli la successione è esente da tassa.

La tassa sulle successioni potrebbe comunque prestarsi ad evasioni fiscali con fittizie donazioni ed atti di vendita in punto di morte, ecco la ragione per cui gli articoli 8 e 9 della legge chiamavano i notai a contribuire all'accertamento delle condizioni volute dalla legge ed a farne espressa dichiarazione nell'atto di vendita o di donazione.

L'emendamento proposto trova piena giustificazione nella prima applicazione della legge e l'Amministrazione potrà vedere dalla esperienza se non sia il caso di stabilire norme più rigide perchè il fine che si è prefisso la legge non è puramente tributario; ma ha uno scopo molto più alto che non può essere frustrato.

I ritocchi apportati alla tassa di scambio eliminano sperequazioni rafforzando questo tributo che è entrato oramai nella consuetudine delle classi commerciali ed industriali ed è diventato uno dei tributi fondamentali per il suo rendimento.

In ultimo il provvedimento adottato in materia di tassa di bollo è di particolare importanza, specie per quanto riguarda il regime di tasse per i documenti che vogliono essere scambiati fra casa madre di una ditta e le proprie filiali. Giusta la legge in vigore tali documenti erano in massima parte soggetti alla tassa di lire 1 e molti altri alla ordinaria tassa che poteva arrivare a lire 60, senza tener conto di altre speciali tasse per estratti di conto, di lettere di addebitamento, di accreditamento, ecc.

Il nuovo provvedimento elimina tale differente tassazione, che aveva dato luogo a tante controversie e stabilisce una tassa fissa di bollo nella misura di lire 0,30 per tutti indistintamente i documenti che si riferiscono a ricevimento di merce, di danaro, di valori, qualunque sia la loro entità ed il loro importo fra casa madre e filiali.

L'onorevole relatore ha sollevato il dubbio se tale tassa sia applicabile anche nel caso di documenti accompagnatori di merce che di questa